CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 E SS.MM.II.

PER I “TERRITORI ECOSOSTENIBILI”

AI FINI DELL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO STRATEGICO DEI COMUNI CONVENZIONATI

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la sede dell’Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tra

1. Il Comune di Campodimele, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n ........... del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;
2. Il Comune di, Lenola in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n ........... del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;
3. Il Comune di Pastena, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n ........... del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;
4. Il Comune di Pico, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n ........... del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;
5. Il Comune di Roccagorga, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n ........... del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;
6. Il Comune di Sperlonga, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n ........... del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

**VISTI:**

* gli artt. 3, 4, 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” s.m.i.;
* l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” s.m.i.;
* l’art. 19 (“Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) della Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.” s.m.i;
* la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” s.m.i.;

**PREMESSO CHE** La presente Convenzione è prevista e disciplinata dall’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche, e si fonda sulle seguenti premesse:

1. attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con legge 108 del 29.07.2021 che individua una somma di circa 87 miliardi di euro da destinarsi agli Enti Locali per gli investimenti rientranti nella:

Missione 1 – relativamente alla Componente 1.1 (Supporto alla trasformazione della Pubblica Amministrazione locale nell'ambito della digitalizzazione), Componente 1.2 (task force digitalizzazione, monitoraggio e performance nell'ambito della modernizzazione della Pubblica Amministrazione ), e Componente 3 (Turismo e Cultura);

Missione 2 - Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica;

Missione 4 – Istruzione e Ricerca;

Missione 5 – Inclusione e Coesione;

Missione 6 – Salute

1. programma di riqualificazione del territorio attraverso la rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti al fine di favorire gli investimenti in progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

**RILEVATA** la necessità di sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. tra i comuni di Campodimele, Lenola, Pastena, Pico, Roccagorga e Sperlonga, che hanno aderito alla proposta avanzata dal Comune di Campodimele di costituire un nuovo modello di “Governance” per porre in essere una strategia di sviluppo territoriale integrata ed intersettoriale, che disciplini finalità, termini, funzioni e modalità attuative dell’esercizio associato del servizio.

Tutto ciò premesso, riconosciute le motivazioni, le finalità, gli impegni dei comuni e ogni altra considerazione sopra espressa come parte integrante della presente convenzione, le parti, come sopra rappresentate e costituite,

**Convengono e stipulano quanto segue**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 (Oggetto della Convenzione ed enti partecipanti)**

* 1. Con la presente Convenzione, i Comuni di Campodimele, Lenola, Pastena, Pico, Roccagorga e Sperlonga, stabiliscono, con una visione strategica, la formale costituzione del raggruppamento dei comuni per i “TERRITORI ECOSOSTENIBILI” per l’attuazione degli obiettivi comuni di sviluppo economico, sociale e culturale nell’ambito delle attività di programmazione dei fondi Comunitari ( PNRR) , nazionali e regionali al fine di svolgere in maniera coordinata, unica e associata, e con personale degli enti locali partecipanti, o comunemente e legalmente individuato tra acclarati professionisti, i processi di pianificazione e gestione di tutte le attività, le funzioni e i compiti relativi agli obiettivi, alle direttrici strategiche, alle progettualità e alle azioni comuni agli enti sottoscrittori della presente convenzione.
  2. I Comuni aderenti alla Convezione, in forma unica e associata e attraverso i criteri di rappresentatività di legge e ivi stabiliti, esercitano le funzioni di seguito elencate finalizzate alla redazione ed alla successiva attuazione del Documento di Programmazione Strategica attraverso l’utilizzo, anche congiunto, dei fondi comunitari (PNRR), nazionali e regionali.
  3. Con la presente Convenzione le parti addivengono alla formale costituzione dei “TERRITORI ECOSOSTENIBILI” per l’esercizio in forma associata dei servizi e delle attività correlate all’attuazione degli obiettivi comuni, anche attraverso la disciplina dell'organizzazione e della suddivisione di compiti e responsabilità, l'individuazione delle modalità di gestione dei finanziamenti, la regolamentazione e l'individuazione dei rispettivi impegni, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e di quant’altro comunque connesso alla materiale esecuzione delle attività previste dalla Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 6 della presente Convenzione.
  4. Gli Enti aderenti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina gli interventi cofinanziati da contributi europei (compresa quella attinente alla natura delle attività e delle spese ammissibili) e si impegnano, sin da ora, a rispettarla in tutte le sue articolazioni e nelle successive eventuali integrazioni e modificazioni che dovessero intervenire. Resta, inoltre, espressamente inteso tra le parti che le attività svolte non possono avere fini di lucro.
  5. Gli Enti si impegnano a disciplinare i reciproci rapporti amministrativi ed economico finanziari al fine di suddividere gli oneri in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune e i risultati secondo i criteri di uguaglianza e pari dignità e nel pieno rispetto dei principi di legittimità degli atti e delle procedure, di legalità, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia delle azioni.
  6. Con la presente Convenzione non potranno essere esercitate funzioni fondamentali già svolte da altre forme associative cui partecipano, in tutto o in parte, gli enti sottoscrittori.

**Art. 2 (Finalità)**

**2.1.** Gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio, nonché le azioni sinergiche all’accesso alla Programmazione comunitaria, nazionale e regionale costituiscono le finalità che si intendono perseguire con la strutturazione dei ““TERRITORI ECOSOSTENIBILI” attraverso la programmazione economica efficiente, tempestiva e coerente con le esigenze dell’area che garantisca un’analisi dettagliata dei costi e benefici derivanti dalle strategie ed incentivazioni all’uopo attivabili.

**2.2.** Il nuovo modello organizzativo non dovrà rivelarsi elusivo degli intenti di riduzione di spesa, efficienza, efficacia ed economicità.

**CAPO II DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO**

**Art. 3 (Ufficio Unico di Programmazione - Tavoli tematici**)

**3.1** L’Ufficio di Pianificazione e Coordinamento rappresenta l’organo tecnico della convenzione. Ad esso sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione.

**3.2**  Il funzionamento dell’Ufficio è garantito mediante l’assegnazione di personale, a tempo pieno o a tempo parziale, degli Enti aderenti alla presente convenzione (e/o da loro rappresentanti delegati/nominati) il quale rimane dipendente dell’Amministrazione concedente, con i connessi obblighi di legge, provvedendo l’Amministrazione concedente agli adempimenti fiscali e contributivi, polizze assicurative o altro in materia. In caso di scioglimento dell’Ufficio associato, il personale comandato e/o assegnato funzionalmente è ri/assegnato al Comune di provenienza, mantenendo i diritti garantiti dall’art. 31 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001.

**3.3** L’ufficio di pianificazione e coordinamento è retto dal segretario generale dell’ente capofila, o suo delegato che può essere individuato tra i Comuni convenzionati, o da altro segretario individuato tra i Comuni aderenti alla convenzione o altro soggetto da reclutare nel rispetto e nell’osservanza delle previsioni normative regolanti il P.N.R.R..

**3.4**. Il soggetto individuato ai sensi del punto precedente, responsabile dell’ufficio di programmazione o persona da esso delegata spetta, in particolare, il compito di interfacciarsi con l’ente finanziatore per assicurare un adeguato flusso informativo nonché il rispetto degli adempimenti posti a carico dell’ente capofila beneficiario.

**3.5** Per il funzionamento dell’Ufficio di Pianificazione e Coordinamento, gli Enti sottoscrittori si impegnano ad inserire nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza, tenendo conto delle previsioni correlate al Piano approvato dalla Conferenza, la cui ripartizione avverrà secondo i principi di cui al precedente punto 1.6.

**3.6** Il costo complessivo per il funzionamento dell’ufficio verrà ripartito tra i Comuni aderenti sulla base del precedente punto.

**3.7.** L’ufficio avrà il compito di redigere una relazione annuale dell’attività svolta.

**3.8** I singoli Enti possono concorrere alla copertura dei costi dell’Ufficio sia con risorse finanziarie, sia con personale, sia con beni strumentali.

**3.9** Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla conferenza, le proprie proposte relative all'attività dell'ufficio comune.

**3.10** Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio.

**Art. 4. Gestione tecnico – amministrativa**

**4.1** Agli uffici del Comune di Capofila è attribuita la competenza per la gestione tecnica, amministrativa e contabile dei vari progetti realizzati in virtù della presente Convenzione.

**4.2** All’Ente Capofila è riconosciuta la facoltà di affidare, secondo le modalità previste dal D. Lgs 50/2016, servizi tecnici inerenti l’ingegneria e l’architettura, ivi inclusa l’attività di supporto tecnico – amministrativo, ad uno dei soggetti indicati all’art. 46, comma 1 lett. a); b); c); d) e); f); 13 g) del D.Lgs 50/2016 qualora ritenuto necessario per il corretto espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili.

**4.3** All’Ente Capofila, altresì, è riconosciuta la facoltà di sottoscrivere istanze di finanziamento, in nome e per conto degli Enti aderenti limitatamente ai progetti programmati in forma associata in virtù della presente Convenzione.

**4.4.** Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Convenzione, gli aderenti riconoscono all’Ente Capofila, che accetta, il potere di surroga nelle funzioni tecniche ed operative.

**CAPO III**

**RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

**Art. 5 (Durata)**

**5.1** La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua stipula e scadrà il 31.12.2026 (scadenza PNRR) con possibilità di formale proroga o rinnovo fino alla data ritenuta più opportuna da parte degli Enti sottoscrittori.

**5.2** Gli Enti non iniziali sottoscrittori possono aderire alla presente Convenzione, mediante successiva sottoscrizione, sino al termine di durata della sua efficacia, previo parere positivo della Conferenza dei Sindaci.

**Art. 6 (Forme di consultazione e Conferenza dei Sindaci)**

**6.1** Tutti gli Enti aderenti partecipano alle attività di indirizzo e di direttiva progettuale delle funzioni così come specificate all’art. 1.

**6.2** Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la Conferenza dei Sindaci (di seguito Conferenza) composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati ed è, altresì, formalizzata l'individuazione dell’Ente locale capofila nel Comune di Campodimele con la qualifica di Ente beneficiario nei confronti del Soggetto Finanziatore.

**6.3** In relazione ai singoli progetti o interventi di specifica attinenza o interesse di un comune o di un raggruppamento di comuni all’interno dei “TERRITORI ECOSOSTENIBILI” il ruolo di Ente Capofila può essere delegato allo stesso comune interessato o all’Ente indicato dalla Conferenza.

**6.4** Compete alla Conferenza:

a) Richiedere agli Enti aderenti le qualifiche professionali idonee e necessarie;

b) Assicurare la corretta e coordinata gestione supervisionando lo svolgimento delle linee di azione e verificandone i risultati;

c) Determinare gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire nelle funzioni individuate nel precedente art. 1;

d) Esaminare l’attività di programmazione e redazione progettuale predisposta;

e) Risolvere i problemi interpretativi che dovessero sorgere nell’applicazione della presente Convenzione;

f) Risolvere in via bonaria le eventuali divergenze che possano sorgere tra i comuni/enti convenzionati;

g) Attuare gli obiettivi della presente convenzione, impegnandosi, se necessario, a suddividere eventuali oneri e a garantire le relative risorse necessarie secondo i criteri di uguaglianza e pari dignità delle parti.

**6.5** La Conferenza è convocata su iniziativa del Sindaco del Comune capofila, che la presiede, o suo delegato, e si riunisce almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che almeno il 33% degli Enti ne faccia richiesta.

**6.6** La Conferenza è validamente costituita se i Sindaci partecipanti, o loro delegati, rappresentano la maggioranza dei comuni ricadenti nei Territori ecosostenibili e assume le sue decisioni a maggioranza dei presenti.

**6.7** Quando la Conferenza è chiamata a deliberare su un determinato indirizzo strategico o su progettualità attinenti ad uno specifico territorio, o raggruppamento di comuni all’interno del Sistema Territoriale, ogni comune ricompreso nell’area interessata dall’intervento, dal progetto o dall’azione, è chiamato in sede di Conferenza ad esprimere parere espresso in merito.

**6.8** Il Segretario Generale del Comune Capofila, o suo delegato, verifica la regolarità delle deleghe conferite per iscritto dai Sindaci ai fini della partecipazione alle sedute, la sussistenza dei *quorum* sopra indicati per la validità della costituzione delle sedute e delle deliberazioni della Conferenza; attesta, inoltre, la regolarità tecnica dei processi di verbalizzazione e delle deliberazioni della Conferenza e ne cura la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente capofila nel pieno rispetto di ogni prescrizione di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

**6.9** La Conferenza può promuovere accordi di natura temporanea e/o permanente con enti pubblici e privati e mettere le strutture dell'Ufficio Comune a servizio di tali accordi.

**Art. 7 (Ente capofila e Sede)**

**7.1** L’Ente capofila opera, nell’ambito dell’oggetto della presente convenzione, in nome e per conto degli Enti aderenti e assume direttamente la responsabilità sull’organizzazione dei rapporti con le altre Amministrazioni partecipanti e le direttive relative alla gestione amministrativa e finanziaria, anche con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese.

**7.2** I Comuni, attraverso la sottoscrizione della presente convenzione, conferiscono apposita delega all’Ente Capofila relativamente alle responsabilità, alle prerogative e alle funzioni sopra richiamate.

**7.3** La sede ufficiale della Conferenza viene fissata presso la sede del Comune capofila, salvo diversa deliberazione della Conferenza da assumere con votazione espressa a maggioranza assoluta dei comuni componenti i “TERRITORI ECOSOSTENIBILI”.

**Art. 8 (Impegni degli Enti aderenti)**

Ciascuna delle parti, a seguito della formale sottoscrizione, assume l’impegno di contribuire alla realizzazione di quanto previsto nella presente Convenzione.

**Art. 9 (Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale e controversie)**

**9.1** Ciascun Ente aderente ha diritto di recedere dalla presente Convenzione a patto che l’esercizio del diritto non impedisca il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari previsti dal Documento di Programmazione Strategica e dagli atti emanati dagli enti finanziatori.

**9.2** Il recesso deve essere formalizzato, mediante trasmissione all’Ente capofila, a mezzo Posta Elettronica Certificata, della proposta di recesso motivata, allegando, a pena di inefficacia, copia della deliberazione dell'organo competente che formalizzi il recesso. L’ente capofila, verificata l’assenza di motivi ostativi, invia all’Ente finanziatore la proposta di recesso pervenuta corredata di parere motivato e ne richiede l’assenso.

**9.3** Il recesso sarà efficace solo dopo l’intervenuta approvazione da parte dell’Ente finanziatore.

**Art. 10 (Disposizioni in materia di privacy)**

**10.1** La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

**10.2** I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile dell’Ufficio Unico.

**10.3** I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 11 (Disposizioni varie e di rinvio)**

Il presente accordo è redatto in un'unica copia originale. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente accordo, non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente Convenzione proposte dai singoli Enti dovranno essere deliberate a maggioranza dei componenti la Conferenza dei Sindaci e successivamente approvate dai singoli Consigli Comunali dei comuni ricadenti nei ““TERRITORI ECOSOSTENIBILI”**,** così come individuata anche per effetto di successive adesioni, nei limiti di cui alla presente regolazione amministrativa ed attraverso apposito procedimento deliberativo.

**Art. 12 (Disciplina fiscale)**

Tale convenzione, redatta per scrittura privata, è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Atto che si compone di n. 8 pagine, letto, approvato dai contraenti per essere in tutto conforme alla loro volontà, e che viene sottoscritto dalle medesime parti.